

Decreto federale che approva una Convenzione tra la Svizzera e Malta per evitare le doppie imposizioni

del 16 marzo 2012

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 31 agosto 2011²,

decreta:

Art. 1

¹ La Convenzione del 25 febbraio 2011³ tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito è approvata.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

³ La Svizzera accoglie una richiesta di assistenza amministrativa se è stabilito che non si tratta di una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») e se Malta:

- a. identifica il contribuente, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e
- b. indica, sempre che le siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

⁴ L'Amministrazione federale delle contribuzioni è autorizzata ad adoperarsi per il riconoscimento reciproco dell'interpretazione presentata nel capoverso 3.

⁵ Nell'applicazione di quanto disposto nel capoverso 3 lettera b, la Svizzera, quale Stato richiesto, bada che i principi di proporzionalità e di praticabilità siano rispettati.

¹ RS **101**

² FF **2011** 6181

³ RS ...; FF **2011** 6197

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012

Il presidente: Hans Altherr
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 16 marzo 2012

Il presidente: Hansjörg Walter
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 marzo 2012⁴

Termine di referendum: 5 luglio 2012

⁴ FF 2012 3135